



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	
2	Domenico ALLOISIO	X	
3	Paolo CERIA	X	
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	
5	Enrico COLONNA	X	
6	Luigi BOTTARO	X	
7	Giulia LAGORIO	X	
8	Renato BELLINGERI	X	
9	Anna Maria BERGO	X	
10	Manuela MASSONE	X	
11	Bruno Mario FIORETTI	X	
<b>TOTALI</b>		11	0

Assiste alla seduta il Pro-Sindaco del Municipio di Gavazzana Sig. Fabio Monteggi, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie senza diritto di voto ma con diritto di parola e di verbalizzazione,

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2020, L. 160/2019 art. 1 comma 738, ha abolito l'Imposta unica comunale IUC limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e TASI, restando ferme, invece, le disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e che l'art. 1 commi da 739 a 783 ha istituito un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province e di Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

DATO ATTO che l'art.13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che "a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."; all'art. 15Bis lettera B prevede inoltre che "a decorrere dall'anno 2020, le delibere e di regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ....."

CONSIDERATO che con il Decreto Ministero dell'Interno in data 13/12/2019 pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019 ha approvato al 31/03/2020 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, termine prorogato ulteriormente al 31 luglio con il D.L. n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19";

VISTO l'art.1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che l'art.1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) o l'imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui all'articolo1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684 -703 dell'art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

VISTA la Legge. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all'art. 1, dai commi 738 al 783, disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l'abolizione del tributo TASI e decorrere dall'anno 2020;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.31 del 29 maggio 2020, con la quale, nell'attuale situazione di emergenza l'Amministrazione comunale, ha stabilito la non applicazione delle sanzioni e interessi moratori sugli eventuali **versamenti fatti oltre il 16 giugno ed entro il termine del 30.09.2020**, in favore delle attività produttive e commerciali sospese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con provvedimenti del Governo (commercio al dettaglio, ristorazione, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona, altre attività produttive industriali e commerciali) e per tutti i contribuenti che presenteranno una autocertificazione - attestazione di certificazione, comprovante le particolari situazioni di difficoltà economiche legate all'emergenza covid19, entro il 31.10.2020;

RAVVISATA l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

VISTO pertanto il Regolamento sull'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 -bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria;

ACQUISITO altresì il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.:

RITENUTO, pertanto, di procedere alla relativa approvazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi e dibattito svolti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 astenuti n. 0, espressi palesemente per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti.

## DELIBERA

1. DI DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" I.M.U, allegata alla presente che diventa parte integrante e sostanziale della stessa;
3. DA DARE ATTO che:
  - il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
  - per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti, ivi compresa la trasmissione di cui al sub punto 4);
6. DI DICHIARARE, con successiva e medesima votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Alessandro Busseti*

II SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Domenica La Pepa*

---